

R.G.P.U. n. 71-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dott. Carlo Calvaresi      | Presidente       |
| Dott. Flavio Conciatori    | Giudice          |
| Dott.ssa Ninetta D'Ignazio | Giudice relatore |

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 19/04/2024 da SAN LORENZO SAVERIO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Berardo Di Ferdinando (c.f. DFRBRD71C28H769X) e dall'avv. Antonio Paoluzzi (c.f. PLZNTN74M08A515G) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Teramo, alla Via della Banca, n. 14, in forza di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto depositata da difensori minuti di valida procura alle liti, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII per il caso, quale è quello in esame, in cui la domanda non sia presentata per il tramite dell'OCC.

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII. Ed invero, il ricorrente ha documentato di avere la propria residenza in un comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso, circostanza che consente di fondatamente presumere che egli abbia il centro principale dei propri interessi all'interno del medesimo circondario.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co.2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso, risultano depositati nel caso in esame. Risulta altresì allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Federico Iachini, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e



all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza avendo documentato l'intervenuta cancellazione, rispettivamente, in data 01/10/2003 ed in data 17/02/2015, delle due imprese individuali in propria precedente titolarità e di essere, alla data di deposito del ricorso, lavoratore subordinato in forza di contratto a tempo determinato *part-time* con qualifica di *maître*.

Sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo al ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

A fronte di una esposizione debitoria pari ad euro € 447.159,42 oltre spese di procedura stimate in € 1.694,00, il ricorrente, che non è titolare né di beni immobili né di beni mobili registrati ed è gravato da spese mensili di mantenimento del proprio nucleo familiare pari ad euro 1.100,00, percepisce uno stipendio mensile medio netto di euro 1.420,00 circa ed è titolare di tre carte *Postepay Evolution* aventi esigua giacenza media gravate da un pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione e bloccate, alla data di deposito del ricorso, in conseguenza del medesimo pignoramento.

La proposta prevede l'acquisizione alla procedura della quota mensile di euro 320,00 da trarsi dalla retribuzione mensile del ricorrente per anni tre, oltre la tredicesima mensilità, per complessivi euro 15.720,00, nonché la liquidazione della quota di partecipazione, del 50%, nella società CAPITAN UNCINO S.R.L. in sua titolarità, avente valore nominale di € 5.002,00 circa.

Alla luce dei superiori rilievi, considerato che la non elevata consistenza dell'attivo liquidabile non osta alla apertura della liquidazione controllata e che anche le entrate future costituiscono beni ai sensi dell'art. 810 c.c., come tali, suscettibili di liquidazione, deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 268, co. 4, lett. b) CCII, che la somma di euro 1.100,00 mensili percepita dal ricorrente a titolo di retribuzione sia esclusa alla liquidazione in quanto necessaria al mantenimento del medesimo ricorrente e del suo nucleo familiare.

Le somme incamerate dal ricorrente a titolo di retribuzione mensile in eccedenza rispetto all'importo di euro 1.100,00 dovranno essere acquisite dalla procedura, a cura del liquidatore, ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Deve disporsi la estromissione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, del saldo al 31/01/2024 delle carte *Postepay Evolution* nn. 5333171120869645 e 5333171172017192, bloccate in forza del pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione, in ragione della esiguità degli importi e del loro presumibile utilizzo da parte del ricorrente per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana.

Nulla deve disporsi in merito alla carta *Postepay Evolution* n. 4023601031703614 in quanto avente saldo pari a zero.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.



Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

L'art. 150 CCII deve essere ritenuto applicabile in via estensiva alla liquidazione controllata in ottica di interpretazione sistematica dell'art. 270, co. 5 CCII, tenuto conto che l'art. 270, co. 5 CCII richiama *sic et simpliciter* l'art. 150 CCII in tal modo evidenziando come il rapporto tra liquidazione controllata e procedure esecutive individuali sia parificabile al rapporto che intercorre tra liquidazione giudiziale e procedure esecutive individuali.

Una differente interpretazione del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII renderebbe priva di contenuto, per la procedura di liquidazione controllata, la clausola di salvaguardia "*salva diversa disposizione di legge*" contenuta nell'art. 150 CCII espressamente richiamato dall'art. 270, co. 5 CCII.

Ai sensi delle predette norme deve essere disposta, in particolare, la acquisizione alla procedura delle somme vincolate ed eventualmente accantonate nel pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate Riscossione sopra menzionato.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SAN LORENZO SAVERIO (c.f. SNLSVR73R13L103Y) nato a Teramo (TE) il 13/10/1973 e residente in Teramo, fraz. San Nicolo a Tordino (TE), alla Via Michelangelo, n.15;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Federico Iachini;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Agenzia delle Entrate Riscossione n. 10884202400000689001 e la acquisizione, in favore della presente procedura, delle somme in essa sottoposte a vincolo ed accantonate;

dispone, ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII, la esclusione dalla liquidazione della retribuzione del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.100,00 con obbligo per lo stesso di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;

asigna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dal ricorrente ai sensi dell'art. 267, co. 2, lett. e) CCII: saldo al 31/01/2024 della Carta *Postepay Evolution* n. 5333171120869645 di euro 2,95; saldo 31/01/2024 della carta *Postepay Evolution* n. 5333171172017192 di euro 12,13;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione agli eventuali beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio del ricorrente;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:



inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 19/12/2024.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente  
Dott. Carlo Calvaresi

